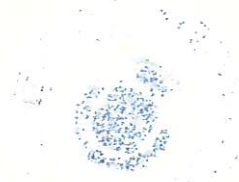




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa PAOLA ANZILLOTTA

PROVATO AUTENTICO



2.2.2024 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'ASSOCIAZIONE ISLAMICA DI SESTO FIORENTINO SI E' RIUNITA PER DISCUTERE E DELIBERARE ALCUNE MODIFICHE STATUTARIE COSI' COME RICHIESTO DALL'UFFICIO RUNTS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ARTICOLO 1 e 11. DOPO UN ACCURATO ESAME DEGLI ARTICOLI AGGIORNATI E UNA APPROFONDATA DISCUSSIONE, L'ASSOCIAZIONE APPROVA E SI IMPEGNA A ESEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI NECESSARI.

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto

al N. 115 del 05/02/2024

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Statuto dell'Associazione Islamica Sesto Fiorentino ODV

ART. 1

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione denominata Associazione Islamica Sesto Fiorentino ODV, con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ART.2

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei saggi, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, segretario, economo, ecc..) vengono attribuite del rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono esser soci.

La sua durata è illimitata.

ART.3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'associazione agisce nel pieno rispetto delle leggi della repubblica italiana.

In particolare, l'associazione persegue i seguenti scopi:

- il rafforzamento e la diffusione della cultura islamica secondo i principi stabili dal Corano, della sunna e dal concorde parere della maggioranza dei credenti e ciò tramite la pratica religiosa, lo studio del Corano e della sunna, e mediante tutti gli strumenti leciti e lecitamente utilizzabili atti alla realizzazione dello scopo enunciato;
- la conservazione e il rafforzamento dell'identità islamica e la promozione dell'unità di tutti i musulmani senza distinzione di lingua, nazionalità e razza e salva la loro fede, la cultura, tradizione ed educazione, testimoniando la presenza dei credenti nelle attività produttive e culturali in Italia;

- promuovere e favorire la costituzione di luoghi di culto e di preghiera della fede islamica di scuole, circoli, centri ecc...

L'associazione può esercitare, a norma dell'art 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può aderire, con decisione dell'assemblea dei soci ad altre organizzazioni le cui finalità non siano in contrasto la norma del presente statuto.

L'associazione persegue i suoi scopi e svolge la propria attività nella più completa autonomia.

ART.4

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquistato, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.5

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. In questi casi l'associato può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

ART.6

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta (30) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ART.7

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANI SOCIALI

ART.8

Sono organi di partecipazioni democratica e di direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei saggi.

ART.9

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART.10

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.11

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci

con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti di quest'ultimi.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART.12

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o revoca) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle reazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazione sullo scioglimento;
- deliberazione sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

ART.13

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

ART.14

Le decisioni prese dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci si dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente previa richiesta scritta e appuntamento da concordare con il segretario.

ART.15

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri (Presidente, Vice-presidente, Segretario, un economo, un addetto agli affari sociali e culturali) e si riunisce di norma una volta al mese. Consiglio Direttivo dura in carica per 2 anni e può venire rieletto.

ART.16

Compiti del Consiglio Direttivo.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.17

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno all'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

ART.18

Il Collegio dei saggi è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da almeno cinque membri. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per 2 anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

ART.19

L'economista tiene i fondi dell'associazione, presenta un rapporto finanziario all'assemblea generale dei soci una volta l'anno, provvede alle spese disposte dal consiglio direttivo ogni uscita di fondi deve essere autorizzata dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente.

ART. 20

L'addetto agli affari sociali e culturali si occupa della diffusione culturale dell'islam (mediante libri, stampa, audiovisivi ecc.) e dell'organizzazione di conferenze, convegni, manifestazioni o partecipazione ad essi con lo scopo di diffondere una corretta conoscenza dell'islam e di tutti i campi in cui essa si manifesta (cultura, scienza ecc.) dopo aver preventivamente informato il presidente e averne ottenuto il consenso.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di raccolta fondi.
- Il patrimonio sociale (indivisibile) e costituito da:
 - beni mobili e immobili;
 - donazioni, lasciti o successioni.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha dunque il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione 60 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 23

LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Saggi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta e appuntamento da concordare con il segretario.

ART. 24

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 25

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. L'assemblea dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 26

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, infine, dal Codice civile.

